



# PROCURA DELLA REPUBBLICA

## PRESSO IL TRIBUNALE DI MODENA

---

O.S. PROC. N. 96

Prot. N. 11030

Anno 2025 Tit. 1 Cl. 1 Fasc. 95

Modena, 16 dicembre 2025

**Oggetto:** **Legge 2 dicembre 2025, n. 181**, recante “*Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime*” e con **entrata in vigore il 17 dicembre 2025**.

*Direttiva e linee guida operative.*

**Ai Sostituti Procuratori della Repubblica**  
**Ai Vice Procuratori Onorari**  
**Al Dirigente Amministrativo**  
**Al Personale Amministrativo**  
**Ai Responsabili delle Aliquote Sezione Polizia Giudiziaria**

**Al Questore di Modena**  
**Al Comandante Provinciale Carabinieri Modena**  
**Al Comandante Provinciale Guardia Finanza Modena**  
**Al Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Modena**  
**Al Responsabile della Sottosezione Polizia Stradale di Modena Nord**  
**Al Comandante del Posto Polfer Modena**  
**Al Responsabile della Sezione operativa sicurezza cibernetica – Polizia postale e delle comunicazioni di Modena**  
**Al Comandante Polizia Penitenzia Casa Circondariale Modena**  
**Al Comandante Polizia Penitenzia Casa Reclusione Castelfranco Emilia**  
**Al Comandante della Polizia Provinciale**  
**Ai Comandi Polizia Locale del circondario di Modena**

*e, per doverosa informazione*

**Al Signor Procuratore Generale**  
**presso la Corte di Appello di Bologna**

*e, per conoscenza*

**Al Signor Presidente del Tribunale di Modena**

## SOMMARIO

<b>1. PREMESSA.</b>	<b>2</b>
<b>2. GLI INTERVENTI SUL CODICE PENALE.</b>	<b>3</b>
2.1. IL DELITTO DI <i>FEMMINICIDIO</i> .	3
2.2. LE MODIFICHE AL DELITTO DI MALTRATTAMENTI DI CUI ALL'ART. 572 C.P. E LA CONFISCA OBBLIGATORIA (ART. 572 BIS C.P.).	5
2.3. L'AGGRAVANTE DI GENERE.	5
<b>3. LE MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE.</b>	<b>6</b>
3.1. LE MODIFICHE IN TEMA DI COMPETENZA PER MATERIA (ART. 33-TER C.P.P.).	6
3.2. ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI DALLA PERSONA OFFESA.	6
3.3. MODIFICHE IN MATERIA DI INTERCETTAZIONI.	11
3.4. I CRITERI DI SCELTA DELLE MISURE CAUTELARI.	11
3.5. MODIFICA DELLA DISTANZA MINIMA DALLA P.O. IN CASO DI DIVIETO DI AVVICINAMENTO (ART. 282 TER C.P.P.) E DI ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE (ART. 282 BIS C.P.P.).	12
3.6. SEQUESTRO CONSERVATIVO (ART. 316 C.P.P.).	12
3.7. NUOVE REGOLE PER L'ESAME TESTIMONIALE DELLA PERSONA OFFESA (ART. 499, C.6 BIS C.P.P.).	13
3.8. COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI ALLA PERSONA OFFESA.	13
3.9. COMUNICAZIONI DELL'EVASIONE E DELLA SCARCERAZIONE.	14
3.10. ULTERIORI COMUNICAZIONI SU MODIFICHE CAUTELARI, BRACCIALETTO ELETTRONICO, ESITI RIESAME E APPELLO, DECISIONI SU MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE.	14
<b>4. LE MODIFICHE DELL'ART. 6 D. LGS 106/2006.</b>	<b>15</b>
4.1. LE COMUNICAZIONI AL PROCURATORE GENERALE.	15
4.2. IL POTERE DI REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE DA PARTE DEL PROCURATORE SE IL MAGISTRATO VIOLA LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 362 CO.1 TER C.P.P.	16
<b>5. IL NUOVO ART. 64 BIS DISP. ATT. C.P.P.: OBBLIGHI INFORMATIVI DEL P.M.</b>	<b>16</b>
<b>6. MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE. L'INTRODUZIONE DELL'ART. 58-SEXIES L. 354/75.</b>	<b>17</b>
<b>7. LE MODIFICHE IN TEMA DI DIRITTI E FACOLTÀ DEGLI ENTI E DELLE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DI INTERESSI LESI DAL REATO (ART. 91 C.P.P.).</b>	<b>17</b>
<b>8. DISPOSIZIONI IN TEMA DI ESECUZIONE DELLE PENE.</b>	<b>17</b>
<b>9. CORSI DI FORMAZIONE PER I MAGISTRATI.</b>	<b>18</b>

### 1. Premessa.

La G.U. n.280 del 2.12.2025 ha pubblicato la Legge 2 dicembre 2025, n. 181, recante “*Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime*”, la cui entrata in vigore è prevista il prossimo **17 dicembre**.

La legge, oltre a introdurre il delitto di *femminicidio*, contiene disposizioni di diritto penale sostanziale e processuale unite dal comune denominatore di rafforzare, ulteriormente, il «*contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime*», in ambito domestico e non solo.

Come si vedrà, il legislatore è intervenuto su più fronti: irrobustendo il sistema sanzionatorio, introducendo nuove figure di reato, nuove aggravanti ad effetto speciale e nuovi oneri ricadenti sul P.M. con disposizioni, talora, di non immediata evidenza.

## 2. Gli interventi sul Codice penale.

### 2.1. Il delitto di *femminicidio*.

L'art. 1, comma 1 lettera a) introduce nel codice penale la fattispecie di "*femminicidio*" di cui all'art. 577 bis c.p.<sup>1</sup>, connotata da specifici elementi caratterizzanti per differenziarla dal delitto di omicidio di cui all'art. 575 c.p.:

- la **vittima del reato**, che può essere soltanto una **donna**<sup>2</sup>;
- la **finalità dell'agire** o la **tipicità** della condotta dell'autore, occorrendo che questi cagioni la morte di una donna mediante una condotta qualificabile quale:
  - 1) atto "*di odio*" o "*di discriminazione*" o "*di prevaricazione*"
  - 2) ovvero quale atto "*di controllo o possesso o dominio in quanto donna*"
  - 3) oppure quale (re)azione di fronte "*al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo*"
  - 4) ovvero che l'uccisione consista finalisticamente in un "*atto di limitazione delle sue libertà individuali*".

**Se non ricorrono gli elementi qualificanti l'agire e la condotta, come sopra richiamati, troverà applicazione il delitto di omicidio di cui all'art. 575 c.p.**

Dunque, la logica alla base del femminicidio è quella di neutralizzare una persona come atto di controllo, dominio e possesso sulla donna. Si passa dalla donna controllata alla donna dominata, alla donna posseduta: un processo di *reificazione* della donna che, da forme di controllo più o meno significativo, passa ad essere percepita come una "*cosa*".

Conseguentemente, mentre la seconda parte della disposizione afferisce ad una fenomenologia già ben nota, l'individuazione e l'accertamento di una responsabilità per femminicidio commesso nei confronti della donna come atto di odio in quanto donna comporterà la problematica maggiore di cercare e comprendere il surplus di disvalore della condotta fondato sull'atteggiamento culturale del soggetto che agisce (che odia e discrimina una donna, in quanto, appunto, donna).

Si prospettano, dunque, problemi di tipicità (e di prova) conseguenti alla necessità di delineare i confini del delitto di femminicidio ed ascrivere il fatto ora all'art. 575, ora all'art. 577 bis c.p.

In attesa che si formi un indirizzo interpretativo giurisprudenziale non potremmo che avvalerci della nostra esperienza maturata nelle indagini sui delitti in materia e dell'attuale panorama normativo:

---

<sup>1</sup> "Art. 577-bis. - (Femminicidio)

Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell'ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l'articolo 575.

Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577.

Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro.

Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici".

<sup>2</sup> Con riferimento alla nozione di donna, ai fini della configurabilità del delitto di femminicidio, va precisato che, in ossequio ai principi di stretta legalità e del divieto di analogia in materia penale, deve considerarsi tale solo chi all'anagrafe è registrata come donna in quanto fisiologicamente tale, con esclusione, dunque, di ogni altra soluzione alternativa.

- quanto al riferimento agli atti di **discriminazione** nei confronti della persona offesa in quanto donna, va evidenziato come lo stesso sia una diretta conseguenza del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 Cost., che impone la parità di trattamento tra uomo e donna;
- con riferimento alla condotta realizzata come atto di **prevaricazione**, è possibile richiamare i principi che la giurisprudenza di legittimità ha elaborato nell'ambito del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi ex art. 572 c.p., a proposito del quale la Cassazione ha affermato come le condotte di prevaricazione fisica o morale idonee ad integrare la fattispecie di cui all'art. 572 c.p. siano quelle in grado di ledere l'integrità psico-fisica della persona offesa all'interno di quei contesti di tipo familiare o di affidamento in cui la stessa dovrebbe ricevere protezione (Cass. Pen. sent. n. 23104/2021) e siano ravvisabili in quei contesti in cui è rinvenibile una situazione di passiva soggezione di una parte nei confronti dell'altra (cfr. Cass. pen. sent. n. 5258/2016; in termini analoghi cfr. Cass. pen. sent. n. 809/2023).
- con riferimento agli atti di **possesso, controllo e dominio**, si rinvia alla giurisprudenza di legittimità formatasi su tali modalità della condotta nell'ambito della commissione dei reati di atti persecutori ex art. 612-bis c.p. (cfr. Cass. Pen. sent. n. 9966/2017; Cass. Pen. sent. n. 20786/2019) e di maltrattamenti contro familiari e conviventi ex art. 572 c.p. (cfr. Cass. Pen. sent. n. 20870/2025).
- con riferimento alla nozione di **rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo**, tale disposizione reprime la condotta posta in essere nell'ambito di una relazione tra il soggetto agente e la persona offesa. Quanto alla espressione *relazione affettiva*, nel codice penale essa è rinvenibile nella fattispecie degli atti persecutori ex art. 612-bis, comma 2, c.p., laddove si prevede una circostanza aggravante se il fatto è commesso da persona che è, o è stata, legata da relazione affettiva alla persona offesa; sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, ai fini della configurabilità della suddetta circostanza aggravante, per "*relazione affettiva*" s'intende non solo la stabile condivisione della vita comune, ma anche il legame connotato da un reciproco rapporto di fiducia, tale da ingenerare nella vittima aspettative di tutela e protezione, in quanto la "relazione affettiva" s'incentra sul sentimento affettivo che connota il legame tra autore del reato e vittima (cfr. Cass. Pen. sent. n. 11920/2018; Cass. Pen. sent. n. 25516/2024).

Infine, in coerenza con la previsione del femminicidio quale fattispecie autonoma rispetto all'omicidio, il legislatore ha previsto l'applicazione di un **trattamento sanzionatorio dedicato**:

- la **pena base** consiste nell'**ergastolo**;
- l'applicazione al reato di femminicidio delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 576 e 577 c.p., già applicabili nel caso in cui sia stato commesso un fatto integrante il reato di omicidio ex art. 575 c.p.;
- il riconoscimento di **circostanze attenuanti** incontra precisi **limiti di diminuzione** di pena  
*"Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro"* (comma 3).

*Quando ricorrono **più** circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni **quindici**” (comma 4).*

## **2.2. Le modifiche al delitto di maltrattamenti di cui all’art. 572 c.p. e la confisca obbligatoria (art. 572 bis c.p.)**

Il reato di cui all’art. 572 c.p. ha subito una duplice modifica:

- in primo luogo, la novella prevede espressamente che tra i soggetti passivi rientri anche la persona *«non più convivente»* quando *«l’agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione»*, così resolvendo la questione posta in giurisprudenza sull’applicabilità dell’art. 572 e dell’art. 612 bis c.p. in caso di condotte vessatorie commesse ai danni dell’ex partner in occasione o a causa degli incontri di persona o dei contatti a distanza conseguenti alla necessità di gestire in comune i figli minori, secondo i tempi di visita concordati o stabiliti dal giudice civile;
- in secondo luogo, è stato aggiunto il quinto comma, che prevede un’aggravante ad effetto speciale (aumento *da un terzo alla metà*) nel caso in cui il reato venga commesso con le stesse finalità elencate nel delitto di femminicidio (ovvero come atto di **odio** o di **discriminazione** o di **prevaricazione**, ovvero ancora come atto di **controllo** o **possesso** o **dominio in quanto donna**, oppure ancora in relazione al **rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo** o come atto di **limitazione delle sue libertà individuali**).

Ulteriore novità è prevista dall’introduzione dell’**art. 572-bis c.p.**, che prevede la confisca obbligatoria - sia in caso di condanna che in caso di patteggiamento *ex art. 444 c.p.p.* - dei beni, compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari, che risultino essere stati utilizzati per la commissione del reato di cui all’art. 572 c.p.

## **2.3. L’aggravante di genere.**

Gli elementi caratterizzanti il delitto di femminicidio sono stati trasferiti dal Legislatore anche in altre fattispecie criminose tipiche dei reati di violenza di genere, inserendoli quali circostanza aggravante (applicabile, dunque, *«quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali»*).

Ritroviamo l’*“aggravante di genere”* nei tipici delitti da “codice rosso”:

- maltrattamenti in famiglia (**nuovo art. 572 comma 5 c.p.**), di cui si è parlato al paragrafo 2.2;
- lesioni personali (**nuovo art. 585 comma 4 c.p.**), prevedendo che, in occasione dei reati di cui agli artt. 582, 583, 583 bis. 583 quinquies, 584 c.p., qualora commesso per uno dei motivi a delinquere sopra indicati, si applicherà **l’aumento della pena da 1/3 a 1/2**.

Occorre a tal punto considerare un aspetto di non poco conto relativamente agli effetti che detta aggravante comporta in relazione al reato di cui all’art. 582 c.p., non tanto sotto l’aspetto sanzionatorio, ma quanto alle conseguenze procedurali.

Invero, considerato che la cd. *aggravante di genere* è stata inserita nell'art. 585 c.p. al comma 4 **senza alcun coordinamento sul comma 1 dell'articolo**, se ricorreranno i cd. motivi a delinquere introdotti dal legislatore il reato di lesioni personali di cui all'art. 582 c.p. diverrà procedibile d'ufficio.

- violenza sessuale (**nuovo art. 609-ter n. 5-ter.1 c.p.**), prevedendo **l'aumento della pena di 1/3**;
- atti persecutori (**nuovo art. 612-bis comma 4 c.p.**), prevedendo **l'aumento di pena da 1/3 a 2/3**;
- interruzione di gravidanza non consensuale (**nuovo art. 593-ter comma 6 c.p.**), prevedendo **l'aumento di pena da 1/3 a 1/2**;
- *revenge porn* (**nuovo art. 612 ter co. 5 c.p.**), prevedendo **l'aumento di pena da 1/3 a 2/3**.

L'aggravante di genere, infine, assume anche ulteriori rilievi procedurali/processuali.

Infatti, sia in tema di **intercettazioni**, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 577-bis c.p. o per i delitti aggravati di cui agli articoli 572, quinto comma, 585, quarto comma, 593-ter, sesto comma, 609 ter, primo comma, numero 5-ter.1), 612 bis, quarto comma, e 612-ter, quinto comma c.p. (ossia quando ricorre l'aggravante di genere), **non opera il limite di durata massima di 45 giorni** (art.267, c.3 ultima parte c.p.p.). Inoltre, l'aggravante di genere ha importanti effetti quanto alla scelta delle **misure cautelari** da richiedere al giudice (v. *infra*).

### 3. Le modifiche al codice di procedura penale.

#### 3.1. Le modifiche in tema di competenza per materia (art. 33-ter c.p.p.)

La riforma introduce l'art. 33 ter c.p.p., con cui si prevede che il reato di maltrattamenti di cui all'art.572 c.p., anche se aggravato ai sensi del comma secondo o dell'aggravante di genere, sia di competenza del **Tribunale monocratico**.

Parimenti si è disposto per il reato di cui all'art.612 ter c.p. ("*revenge porn*").

Al contrario, **rientra nella competenza del Tribunale in composizione collegiale il reato di cui all'art.612 bis c.p., qualora ricorra l'aggravante di genere** (comma 4). Invero, tenuto conto che, al ricorrere di detta gravante, la pena si assesta nel massimo a dieci anni e dieci mesi di reclusione, trova applicazione la regola generale dell'art. 33-bis c. 2 c.p.p. che individua la competenza, appunto, nel Tribunale collegiale.

#### 3.2. Assunzione di informazioni dalla persona offesa.

La legge 181/2025 interviene anche sull'art. 362 c.p.p., apportando modifiche al comma 1-ter c.p.p., avuto riguardo, in particolare, alla disciplina dell'assunzione, da parte del Pubblico Ministero, di informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza.

In primo luogo, il legislatore ha previsto ora l'obbligo di audizione della persona offesa nei 3 gg. dalla iscrizione della notizia di reato per i delitti previsti (in grassetto sono riportate le recenti aggiunte):

- dall'art. 575 c.p. nella forma tentata, ***aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma***;

- *dall' 577-bis c.p. nella forma tentata;*
- dall' art. 572 c.p., consumato o tentato;
- *dall'art. 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma,* consumato o tentato;
- dagli artt.609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, consumati o tentati;
- dall'art.612-bis c.p., consumato o tentato;
- *dall'art.612-ter c.p.,* consumato o tentato;
- dagli artt. 582 e 583-quinquies c.p., ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e **585, quarto comma.**

In secondo luogo, la disposizione **rimodula i margini della delegabilità** dell'assunzione delle informazioni dalla persona offesa (e dal denunciante/querelante/instante), stabilendo che:

***“Il pubblico ministero provvede personalmente all’audizione quando la persona offesa abbia avanzato motivata e tempestiva richiesta, salva la possibilità di delegare la polizia giudiziaria con decreto motivato. L’audizione non può essere delegata quando si procede per il delitto aggravato di cui all’articolo 612-bis, quarto comma, del codice penale”***  
(art.362, c.1 ter nuovo ultimo periodo c.p.p.)

Il legislatore, dunque, pone:

- (a) una **regola generale** secondo cui, in presenza di una «*motivata e tempestiva richiesta*» della persona offesa, «*il pubblico ministero provvede personalmente all’audizione*», prevedendo la possibilità di **deroga** delegando l’incombente, con *decreto motivato*, alla polizia giudiziaria;
- (b) il **divieto assoluto di delega** qualora si proceda per il reato di cui all’**art. 612-bis c.p. nelle ipotesi di cui al comma 4, ossia quando ricorra l’aggravante di genere.**

#### ❖ **La regola generale e la possibilità di derogarvi mediante delega alla polizia giudiziaria.**

Secondo la **regola generale**, in presenza di una «*motivata e tempestiva richiesta*» della persona offesa, «*il pubblico ministero provvede personalmente all’audizione*».

In primo luogo, si ritiene che la richiesta di audizione dovrebbe essere **avanzata e sottoscritta personalmente dalla persona offesa interessata dal reato** in occasione del primo approccio con la polizia giudiziaria (in occasione della denuncia/querela presso gli uffici di Polizia o anche sul luogo, nel caso vi sia stato intervento della P.G. presso l’abitazione della persona offesa, oppure in altri luoghi), oppure in occasione della denuncia/querela presentata per il tramite del difensore nominato di fiducia.

Quanto alla **motivazione**, un parametro di valutazione per il PM dovrebbe essere certamente quello della gravità del fatto non solo in sé considerata, ma anche in relazione alle condizioni personali della persona offesa in modo che solo un intervento tempestivo e diretto del magistrato potrebbe fornire l’adeguata tutela, grazie alla conoscenza personale e diretta della vicenda e non a seguito di una conoscenza “veicolata” dalla p.g. delegata all’audizione.

Quanto al criterio con cui valutare la **tempestività** della richiesta occorre necessariamente riferirsi al dato temporale rispetto a quando pervenne la notizia di reato, tempestiva dovendosi considerare una richiesta di audizione formulata al momento del rilascio delle prime dichiarazioni della persona offesa o comunque sin dal primo contatto con l'autorità procedente.

Un utile parametro per valutare la tempestività della richiesta può rinvenirsi nel nuovo **art. 90 bis c.p.p.**:

*“Fermo quanto previsto dall’articolo 90-bis, la persona offesa del delitto previsto dall’articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e del delitto previsto dall’articolo 577-bis del medesimo codice, nella forma tentata, nonché dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell’ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero degli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, sin dal primo contatto con l’autorità procedente, viene informata, in una lingua a lei comprensibile, della facoltà di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 362, comma 1-ter cpp...”*

Dunque, la persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità (solitamente la polizia giudiziaria) riceverà l'avviso della facoltà di chiedere di essere esaminata personalmente dal P.M. e potrà immediatamente determinarsi.

**E' indispensabile, tuttavia, chiarire e disporre per tutti i servizi di polizia giudiziaria del circondario, allo scopo di evitare equivoci e fraintendimenti che potrebbero risolversi in inopportune sollecitazioni alla persona offesa di avvalersi della facoltà in questione, che l'eventuale richiesta della persona offesa dovrà essere spontanea, specificamente motivata, nonché verbalizzata (con audio video-registrazione, come del resto tutto il contenuto del verbale dichiarativo), onde consentirne il vaglio al magistrato di turno esterno.**

La nuova disposizione prevede che, a seguito della richiesta motivata della persona offesa di essere sentita personalmente dal P.M., quest'ultimo possa derogarvi adottando un “**decreto motivato**”. La norma, tuttavia, non indica i criteri a cui il PM debba ispirarsi per denegare l'audizione personale.

Il decreto motivato di non audizione della persona offesa potrà anche essere sintetico nei contenuti, valutato il fatto di causa in relazione alle condizioni della persona offesa e alle esigenze di tutela, rilevando che l'attuale situazione non esiga l'audizione personale, essendo utilmente delegabile alla p.g. l'incombente.

Oltre alla valutazione sulla motivazione della richiesta, il P.M. dovrà verificarne la **tempestività** e si è già detto che sarà tempestiva una richiesta presentata entro il termine di legge dato per l'assunzione delle informazioni come stabilito nell'art. 362 c.1 ter c.p.p.

**Potrebbe accadere che, data la delega di audizione alla p.g., la persona offesa si presenti all'incombente presentando la motivata richiesta di essere sentita dal Pubblico Ministero. In questo caso, la Polizia Giudiziaria procederà comunque all'audizione della persona offesa, trasmettendo immediatamente il relativo verbale segnalando l'esistenza della suddetta richiesta per le valutazioni del magistrato di turno esterno.**

❖ **L'obbligo dell'audizione del P.M. in caso di procedimento per il reato di cui all'art. 612 bis, comma quarto c.p.**

Qualora si proceda per il reato di cui all'art. 612 bis co. 4 c.p. e la persona offesa abbia chiesto di essere sentita personalmente dal Pubblico Ministero, l'esame non potrà essere delegato alla p.g. (art.362, c.1 ter ultima parte c.p.p.).

Va detto, tuttavia, che **l'obbligo di audizione del P.M. non è automatico, ma sorgerà solo dopo che il Pubblico Ministero abbia valutato positivamente la tempestività e le ragioni poste a fondamento della richiesta** (si richiama dunque, sul punto, quanto indicati nel paragrafo che precede relativamente al dover essere la richiesta sottoscritta personalmente dalla persona offesa, nonché motivata e tempestiva).

**Qualora la richiesta formulata dalla persona offesa sia stata ritenuta intempestiva o immotivata da parte del Pubblico Ministero di turno esterno (assegnatario del procedimento), questi ne darà atto in specifico provvedimento motivato sulle ragioni per cui l'istanza non può essere accolta e, contestualmente, delegherà l'audizione alla polizia giudiziaria con decreto motivato, rispettando il canonico termine dei tre giorni.**

Qualora il PM di turno esterno ritenga di valutare positivamente la richiesta di audizione personale della p.o., sussistendone i presupposti della tempestività e della motivazione, disporrà, anche per le vie brevi, la citazione della persona offesa presso la Procura della Repubblica di Modena (indicando data e orario) incaricando per la notifica la polizia giudiziaria che ha acquisito la richiesta.

**Il Comandante/Dirigente del servizio di polizia giudiziaria che ha raccolto la suddetta dichiarazione, salvo diversa indicazione del PM di turno esterno, provvederà altresì ad assicurare assistenza alla redazione dell'atto al PM che ha disposto l'audizione ed assumerà l'atto, garantendo la partecipazione di un Ufficiale di P.G., e di un Agente di P.G. munito di attrezzatura per l'audio-video registrazione del verbale dichiarativo e, ove la persona offesa non parli e comprenda sufficientemente la lingua italiana, provvederà a garantire la presenza di interprete.**

❖ **Gli orientamenti della Procura Generale della Cassazione in tema di assunzione di informazioni dalla persona.**

I recenti orientamenti della Procura Generale della Cassazione in materia di violenza di genere (antecedenti alla novella legislativa di cui si parla) hanno consentito di dirimere le principali problematiche interpretative ed operative emerse nell'applicazione delle disposizioni relative all'assunzione di informazioni dalla persona offesa nei tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato:

*(Estratto orientamenti Procura Generale della Cassazione del 28 maggio 2024)*

*...L'art. 362, comma I-ter, cod. proc. pen. espressamente giustifica la mancata assunzione di informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato ove "sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori degli anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa".*

*L'eccezione relativa al minorenne si spiega, ragionevolmente, con la particolare vulnerabilità della vittima (articolo 90 quater cod. proc. pen.), e con le particolari modalità di escussione previste in questi casi (cfr. articoli 351, comma I-ter, e 362 comma I-bis, cod. proc. pen.), che implicano, tra l'altro, l'ausilio*

dell'esperto in psicologia o in psichiatria infantile, tali da essere, per la loro complessità organizzativa, temporalmente incompatibili con il termine dei tre giorni previsto dalla legge.

Questo stesso motivo può condurre ad analoga conclusione nei confronti del maggiorenne che versa in "condizioni di particolare vulnerabilità" ex articolo 90-quater cod. proc. pen. sussistendo l'identità di ratio e comunque ragioni di riservatezza (situazione, questa, in generale da valutare caso per caso, secondo il prudente apprezzamento dell'A.G. che procede).

E' in ogni caso evidente che l'indicata ratio della norma - che mira, in definitiva, a rendere possibile in termini concreti la "valutazione del rischio" di reiterazione e di escalation della violenza, nonché ad evitare la ritrattazione delle dichiarazioni rese in sede di denuncia - e l'obiettivo della novella di impedire stasi procedurali che ritardino gli interventi cautelari o preventivi in favore della vittima non possono escludere che vi siano ipotesi in cui non si ravvisi la necessità dell'assunzione delle sommarie informazioni nel termine di tre giorni.

**Si pensi, ad esempio, all'arresto in flagranza o al fermo di indiziato di delitto e all'opportunità, in tal caso, di procedere all'assunzione delle dichiarazioni direttamente in sede di incidente probatorio, così cristallizzando definitivamente la prova, neutralizzando il rischio di ritrattazioni e riducendo al minimo la vittimizzazione secondaria.**

**Altra ipotesi in cui si giustifica la mancata audizione della persona offesa nei tre giorni previsti è poi quella in cui la stessa persona offesa, in sede di denuncia - querela, abbia reso dichiarazioni particolarmente dettagliate: in tal caso la già completa piattaforma dichiarativa, in uno all'esigenza di evitare la "vittimizzazione secondaria", può - previa motivazione - portare ad escludere la necessità di una riedizione dichiarativa.**

Altro caso tipico è quello in cui si deve procedere ad **attività investigativa "a sorpresa"**: in tale evenienza esigenze di riservatezza investigativa possono consigliare al pubblico ministero di procedere a necessarie attività di riscontro (si pensi, ad un'attività di intercettazione od all'escussione di testimoni) e, per l'effetto, di soprassedere all'immediata escussione della vittima, in particolare quando questa, nell'immediato, possa risultare non collaborativa e sia necessario procedere, prima, al riscontro della notizia aliunde acquisita.

L'assunzione di informazioni, infine, può essere legittimamente omessa nel caso in cui il pubblico ministero ritenga insussistente la notizia di reato, richiedendone l'archiviazione per l'infondatezza, ovvero reputi di dovere disporre de plano l'archiviazione, avendo ricevuto un atto non costituente notizia di reato che è stato iscritto nel modello 45 (si pensi all'ipotesi di denuncia che risulti *ictu oculi fantasiosa* o inverosimile, nell'assoluta assenza di qualsivoglia riscontro).

Il testo normativo dell'art. 362 co. 1 ter c.p.p., così come novellato dalla L. 181/2025, consente dunque al Pubblico Ministero di differire - in presenza dei presupposti indicati dalla norma - la tempistica dell'audizione diretta della persona offesa anche per la fattispecie di reato aggravata di cui all'art. 612 bis co. 4 c.p.

**Il differimento dell'audizione diretta** della persona offesa da parte del pubblico ministero nello strettissimo termine di 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato consentirebbe al PM assegnatario del procedimento (appartenente al gruppo specializzato dei reati contro le fasce deboli) di programmare l'attività istruttoria con tempi compatibili allo svolgimento delle altre attività d'ufficio (udienze, turni esterni etc.).

Peraltro, tale differimento dell'audizione potrebbe essere anche adeguatamente motivato, nel solco delle linee guida della Procura Generale della Cassazione del maggio 2024, con la necessità di attendere l'esito delle indagini delegate alla polizia giudiziaria concernenti, per esempio, l'audizione di persone informate sui fatti diverse dalla persona offesa, l'acquisizione di eventuale documentazione videofotografica (v. documenti richiamati all'art. 382 bis c.p.p. in tema di arresto in flagranza differita), indispensabili per una dettagliata e completa audizione della persona offesa dal reato.

### 3.3. Modifiche in materia di intercettazioni.

Come anticipato, il Legislatore fa assumere all'aggravante di genere introdotta in più fattispecie anche effetti di natura procedurale/processuale, aggiungendo al comma 3 dell'art. 267 c.p.p. un ulteriore periodo, in forza del quale **il limite massimo di 45 giorni di durata complessiva delle operazioni di intercettazione (introdotto dalla legge 31 marzo 2025, n. 47) non trova applicazione in una serie di reati riconducibili al tema della violenza contro le donne:**

- (a) *femminicidio* di cui all'art. 577-bis c.p.;
- (b) maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'art. 572 c.p., aggravato ai sensi del quinto comma;
- (c) lesioni di cui agli artt. 582-585, comma 1 (lesioni personali), 583-585, comma 1 (lesioni gravi o gravissime), 583-bis-585, comma 1 (mutilazione degli organi genitali femminili), 583-quinquies-585, comma 1 (deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso), nonché omicidio preterintenzionale di cui all'art. 584-585, comma 1, nei casi in cui siano (ulteriormente) aggravate ai sensi dell'art. 585, quarto comma, c.p.;
- (d) interruzione di gravidanza non consensuale di cui all'art. 593-ter, aggravato ai sensi del sesto comma, c.p.;
- (e) violenza sessuale di cui all'art. 609-ter, aggravato ai sensi del primo comma, numero 5-ter.1, c.p.;
- (f) atti persecutori di cui all'art. 612-bis, aggravato ai sensi del quarto comma, c.p.;
- (g) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti di cui all'art. 612-ter, aggravato ai sensi del quinto comma, c.p.

### 3.4. I criteri di scelta delle misure cautelari.

L'aggravante di genere influisce anche sui criteri di scelta delle misure cautelari.

Invero, il legislatore ha riscritto in più punti l'articolo 275 c.p.p. intervenendo sul comma 2-bis ed introducendo il comma 3.1:

- **quanto al comma 2-bis**, ha esteso ad una molteplicità di reati<sup>3</sup> (anche mediante il richiamo ai commi 3 e 3.1 dello stesso articolo) la possibilità di applicare la custodia in carcere altresì nel

---

<sup>3</sup> 1) **reati richiamati nel comma 3 dell'art. 275 c.p.p., ovvero:**

- (a) artt. 270, 270-bis e 416-bis c.p.;
- (b) delitti ex art. 51, comma 3-bis c.p.p. (416, sesto e settimo comma; 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 12, commi 1, 3 e 3-ter, e 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 517-quater, 600, 601, 602; 416-bis, 416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice penale; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo; art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati art. 86 decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141);
- (c) delitti ex art. 51, comma 3-quater, c.p.p. (delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo);
- (d) artt. 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-octies;

2) **reati richiamati nel comma 3.1 dell'art. 275 c.p.p., ovvero:**

- (a) tentato omicidio ex artt. 56-575 c.p. aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, c.p.;
- (b) *tentato femminicidio* ex artt. 56-577-bis c.p.;
- (c) delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 582 e 583-quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e 585, quarto comma, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 612-bis, secondo, terzo e quarto comma, e 612-ter, terzo, quarto e quinto comma, c.p.;

caso in cui il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, possa essere irrogata una pena non superiore a tre anni di reclusione (possibilità sinora limitata ad alcuni reati);

➤ **quanto al nuovo comma 3.1** si prevede, in caso di esigenze cautelari, la presunzione relativa di adeguatezza degli arresti domiciliari o della custodia in carcere per:

- **il delitto di cui all'art.575 c.p., nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, c.1, nn. 2, 5 e 5.1, e 577, c.1 n.1 e secondo comma c.p.;**
- **il delitto di cui all'art. 577-bis c.p., nella forma tentata;**
- **per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli artt. 572, 582 e 583-quinquies c.p., nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, c.1, nn. 2, 5 e 5.1, 577, c.1, nu.1 e 585, c.4, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 612-bis, secondo, terzo e quarto comma e 612-ter, terzo, quarto e quinto comma c.p.**

Per questi delitti la *“prima scelta”* cautelare sarà quella custodiale **degli arresti domiciliari o del carcere**, salvo che:

- **non ricorrano esigenze cautelari in ragione degli elementi acquisiti;**
- **le esigenze cautelari *“possano essere soddisfatte da altre misure cautelari”*, purché mettano al riparo la persona offesa dal *“pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica”* (art.275, nuovo comma 3.1.c.p.p.).**

### **3.5. Modifica della distanza minima dalla p.o. in caso di divieto di avvicinamento (art.282 ter c.p.p.) e di allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis c.p.p.)**

Il legislatore ha esteso **da 500 a 1.000 metri** la distanza minima che il destinatario della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare (282 bis c.p.p.), deve mantenere da quest'ultima ovvero dalla casa della persona offesa o dai luoghi abitualmente frequentati dalla medesima (salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro), nonché della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (282 ter c.p.p.) deve mantenere da quest'ultima ovvero dalla casa della stessa o dai luoghi abitualmente frequentati dalla medesima (283 ter comma 1), nonché dai luoghi abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa convivente o comunque legate da relazione affettiva (282 ter comma 2).

### **3.6. Sequestro conservativo (art. 316 c.p.p.)**

Il legislatore interviene sull'art. 316 c.p.p., relativo al sequestro conservativo, mediante una modifica del comma 1-bis e mediante l'inserimento del comma 1-ter.

- 
- 3) altri reati del codice penale**, ovvero artt. 387-bis, 423-bis, 612-bis, primo comma, 612-ter, primo e secondo comma; 624-bis;
- 4) reati richiamati nell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354**, ovvero (escludendo -per evitare duplicazioni- i reati già inseriti nel comma 3 dell'art. 275 c.p.p.):
- (a) **delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza;**
  - (b) **art. 416-ter c.p.;**
  - (c) **artt. 12, commi 1 e 3, e 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;**
- 5) quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, c.p.p..**

In particolare:

- **quanto al comma 1-bis**, consentendo (nel caso di omicidio di persona legata al colpevole da relazione affettiva) il sequestro dei beni anche in assenza di una *stabile convivenza* tra vittima e reo, a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime;
- **quanto al comma 1-ter**, prevedendo che, quando si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, c.p.p., qualora vi sia fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle persone offese o danneggiate, il P.M. possa chiedere il sequestro conservativo di cui al comma 1, ma in tal caso, il sequestro, se disposto, perde efficacia quando, entro il termine prescritto, non vi sia stata costituzione di parte civile.

### 3.7. Nuove regole per l'esame testimoniale della persona offesa (art.499, c.6 bis c.p.p.)

La nuova norma disciplina le **modalità dell'esame in contraddittorio della persona offesa** e pone il **divieto di «domande e contestazioni»** che possano determinare *«lesioni della dignità e del decoro e ogni altra forma di vittimizzazione secondaria»*.

In questo senso vengono specificati i poteri che il comma 6 conferisce al giudice nel regolare tutti gli aspetti dell'esame testimoniale e che già potevano essere utilmente spesi per raggiungere questo risultato:

*“Quando si procede per i delitti previsti dall'articolo 362, comma 1-ter, il presidente assicura che le domande e le contestazioni siano effettuate in modo tale da evitare l'esposizione della persona offesa esaminata come testimone a lesioni della dignità e del decoro e a ogni altra forma di vittimizzazione secondaria”* (art.499, c.6 bis c.p.p.).

La finalità è di uniformare per via normativa l'orientamento culturale delle diverse parti del processo, per evitare il fenomeno della vittimizzazione secondaria.

### 3.8. Comunicazioni e informazioni alla persona offesa.

In coerenza con le nuove disposizioni previste all'ultimo periodo dell'art. 326 co. 1 ter c.p.p., circa la possibilità che la persona offesa chieda tempestivamente e motivatamente di essere personalmente sentita dal PM, il legislatore introduce **l'art.90 bis 2 c.p.p.** prevedendo che si dia avviso alla persona offesa di tale facoltà *“sin dal primo contatto con l'autorità procedente”* e in una lingua a lei comprensibile, quando si procede per i reati di cui all'art. 575 c.p. nella forma tentata, aggravato ai sensi degli artt. 576, c. 1, nn 2, 5 e 5.1, 577, c.1, n. 1 e secondo comma; all'art. 577-bis c.p. nella forma tentata; nonché per i delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter c.p., ovvero degli artt. 582 e 583-quinquies c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, c.1 nn. 2, 5 e 5.1, 577, c. 1, n. 1 e secondo comma, e 585, c.4 c.p.

Inoltre, si tutela la partecipazione al procedimento della persona offesa in caso di **definizione del giudizio mediante patteggiamento**: la parte che richiede l'applicazione della pena fuori dall'udienza viene onerata – a pena di inammissibilità – di notificare l'istanza alla persona offesa, per consentirle la facoltà di presentare *«memorie e deduzioni»* (art.444, c.1 quater c.p.p.).

Questa facoltà data alla persona offesa è oggetto di uno specifico obbligo informativo previsto nel **nuovo art. 90-bis, lett. d-bis c.p.p.**; in questa evenienza l'art.90 bis 2 prevede che, in caso di procedimenti per i delitti indicati nel medesimo articolo (vedi *supra*) *“sin dal primo contatto con*

*l'autorità procedente*" e in una lingua a lei comprensibile, la persona offesa sia informata *"della facoltà di indicare un domicilio telematico per le comunicazioni e dell'onere di eleggere domicilio ove intenda essere informata ai sensi degli articoli 299, comma 4-bis e 444, comma 1-quater"*.

Quando l'accordo sul patteggiamento è raggiunto in fase di indagini, è previsto che la persona offesa sia informata mediante notifica del decreto di fissazione dell'udienza ex art. 447 c.p.p.:

*"Quando si procede per taluno dei delitti di cui all'articolo 444, comma 1-quater, il decreto di fissazione dell'udienza è notificato al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, con contestuale avviso della facoltà di presentare memorie e deduzioni"* e si prevede che *"Nell'udienza il pubblico ministero e il difensore **nonché, nei casi di cui all'articolo 444, comma 1-quater, la persona offesa o il suo difensore, sono sentiti se compaiono**"*.

### **3.9. Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione.**

Il legislatore modifica altresì il raggio d'azione delle comunicazioni sull'evasione o scarcerazione alla persona offesa previste nell'**art. 90 ter c.p.p.**, stabilendo, al comma 1 bis che:

*"Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, **aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del medesimo codice, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del codice penale.**"*

Aggiungendo un ultimo periodo al comma 1 bis si stabilisce anche che:

*"**Nei casi dei delitti consumati di cui agli articoli 575, con le aggravanti di cui al periodo precedente, e 577 bis, nonché negli altri casi in cui la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le medesime informazioni sono effettuate ai prossimi congiunti della persona offesa, che ne abbiano fatto richiesta all'autorità giudiziaria procedente indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione**"*.

### **3.10. Ulteriori comunicazioni su modifiche cautelari, braccialetto elettronico, esiti riesame e appello, decisioni su misure alternative alla detenzione.**

#### **(a) Revoca, sostituzione delle misure o distacco temporaneo braccialetto elettronico (art. 299 c.p.p.).**

Modificando l'art. 299 c.p.p. si prevede che anche i provvedimenti che autorizzano il **distacco temporaneo dello strumento elettronico di controllo** relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socioassistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore.

E si aggiunge:

*“La medesima comunicazione è effettuata ai prossimi congiunti della persona offesa laddove questa sia deceduta in conseguenza del reato per cui si procede, sempre che costoro ne abbiano fatto richiesta all’autorità giudiziaria procedente, indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione”* (art.299, c.2 bis ultimo periodo c.p.p.).

**(b) Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva (art. 309 c.p.p.).**

Sempre nell’ottica di rafforzamento della tutela della persona offesa, si aggiunge il comma 10 bis all’art. 309 c.p.p. stabilendo che:

*“I provvedimenti che non confermano le ordinanze impugnate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona e i delitti di cui all’articolo 362, comma 1-ter, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socioassistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore”*.

**(c) Esiti dell’appello (art.310 c.p.p.).**

Si prevede l’obbligo informativo sull’esito dell’appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali:

*“I provvedimenti del tribunale che non confermano le ordinanze che dispongono misure cautelari personali nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona e i delitti di cui all’articolo 362, comma 1-ter, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socioassistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore”* (art.310, c.2 bis c.p.p.).

**4. Le modifiche dell’art. 6 d. lgs 106/2006.**

**4.1. Le comunicazioni al Procuratore Generale.**

In via direttamente consequenziale alla modifica apportata al suddetto art. 362, comma 1-ter c.p.p., il legislatore interviene sull’attività di vigilanza del procuratore Generale presso la Corte di Appello, prevedendo che tra le informazioni che acquisisce dalle Procure della Repubblica sull’applicazione dell’art.362, c.1 ter c.p.p., siano ricompresi anche *“i dati relativi ai casi in cui la persona offesa abbia formulato la richiesta di essere sentita personalmente dal pubblico ministero”*.

Pertanto, si dispone che il personale di segreteria provveda alle tempestive annotazioni a SICP del dato relativo ai casi in cui la persona offesa abbia formulato la richiesta di essere sentita personalmente dal pubblico ministero con le seguenti modalità:

- qualora la richiesta sia stata avanzata in occasione della iscrizione dell’originaria notizia di reato, detto adempimento sarà curato dall’Ufficio Iscrizioni;
- qualora la richiesta sia stata avanzata successivamente dalla persona offesa, detta annotazione sarà curata dal personale della macro-segreteria.

#### **4.2. Il potere di revoca dell'assegnazione da parte del Procuratore se il magistrato viola le disposizioni dell'art. 362 co.1 ter c.p.p.**

Alla modifica dell'art. 362 co.1 ter c.p.p. consegue anche la riscrittura dell'art. 2, co. 2 bis D.Lgs. n.106/2006 sull'esercizio del potere di revoca dell'assegnazione da parte del procuratore della Repubblica se il magistrato viola le disposizioni dell'art. 362 co.1 ter c.p.p., ora stabilendosi che:

*“Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del medesimo codice, nella forma tentata, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583 quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale”.*

Da segnalare che la riscrittura dell'art. 2 bis, non prevede più che il magistrato possa, entro 3 giorni dalla comunicazione della revoca, presentare note scritte di giustificazione, né che il procuratore provveda ad assumere le informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato la denuncia, la querela o l'istanza, direttamente o mediante nuovo magistrato assegnatario.

**Si ritiene, onde evitare una situazione di stallo, che la riassegnazione vada comunque operata ritenendo più che opportuno che, in caso di riassegnazione, la persona offesa (o chi ha presentato la denuncia, la querela o l'istanza) sia in breve, sentita direttamente dal procuratore o dal nuovo magistrato assegnatario.**

#### **5. Il nuovo art. 64 bis disp. att. c.p.p.: obblighi informativi del P.M.**

La riscrittura dell'**art. 64 bis disp. att. c.p.p.** prevede che, quando si procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata, ovvero per reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonché dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata:

- 1) il Pubblico Ministero **accerti** la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, alla modifica delle condizioni dei provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli nonché alla responsabilità genitoriale;
- 2) il Pubblico Ministero **trasmetta senza ritardo** al giudice che procede copia dei verbali di fermo, arresto, perquisizione e sequestro, delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, nonché degli atti di esercizio dell'azione penale, degli atti di indagine non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 c.p.p. e dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari;

- 3) alle stesse autorità giudiziarie è trasmessa, **a cura della cancelleria del giudice**, copia del decreto di archiviazione, della sentenza di primo e secondo grado, della sentenza emessa dalla Corte di cassazione nonché delle ordinanze rese ai sensi dell'articolo 591, comma 2, c.p.p.

## **6. Misure alternative alla detenzione. L'introduzione dell'art. 58-sexies L. 354/75.**

Il legislatore inserire nell'Ordinamento Penitenziario l'**art.58 sexies** con obbligo di comunicazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta, in caso di concessione di misure alternative alla detenzione o comunque provvedimenti che consentano di uscire dall'istituto, adottati nei confronti di condannati/internati per determinati delitti:

*“Ai condannati e agli internati per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, quando al condannato o all'internato sono applicate misure alternative alla detenzione o altri benefici analoghi che comportano l'uscita dall'istituto, il giudice che ha adottato il provvedimento ne dà immediata comunicazione alla persona offesa indicata nella sentenza di condanna, qualora la stessa ne abbia fatto richiesta indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intende ricevere la comunicazione.*

*2. Quando al condannato o all'internato per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice o per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale sono applicate misure alternative alla detenzione o altri benefici analoghi che comportano l'uscita dall'istituto, la comunicazione di cui al comma 1 è data ai prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato per il quale il condannato o l'internato è detenuto, se questi ne hanno fatto richiesta in occasione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2-bis, secondo periodo, indicando il recapito anche telematico presso il quale intendono ricevere la comunicazione”.*

## **7. Le modifiche in tema di diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato (art. 91 c.p.p.).**

Si rimodula l'articolo 91 c.p.p., stabilendo che anche **i centri antiviolenza e le case rifugio pubblici e privati**, ai quali, anteriormente alla commissione del fatto, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possano esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato.

## **8. Disposizioni in tema di esecuzione delle pene.**

Si **amplia** il catalogo dei reati di cui al comma 1-quater dell'art. 4-bis dell'Ordinamento Penitenziario includendo anche il femminicidio, i maltrattamenti aggravati, l'omicidio aggravato di genere e alcune ipotesi di atti persecutori aggravati dal comma 3 dell'art.612 bis c.p. tra le fattispecie

per cui la concessione dei benefici penitenziari è subordinata alla valutazione giudiziale positiva dell'osservazione scientifica della personalità del detenuto condotta per almeno un anno.

*“I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 572, secondo e terzo comma, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 577-bis, 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale solo sulla base, 609-undecies e 612-bis, terzo comma, del codice penale, solo in caso di valutazione positiva da parte del magistrato o del tribunale di sorveglianza dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata”.*

Si prevede anche che:

*“Al fine della concessione dei benefici ai detenuti o internati per il delitto di cui all'articolo 577-bis del codice penale, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza acquisisce altresì le informazioni in merito alla presenza, nel luogo in cui l'istante chiede di recarsi, di prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato per il quale il condannato o l'internato è detenuto e alle eventuali iniziative dell'interessato a favore dei medesimi, nonché le dichiarazioni che gli stessi prossimi congiunti abbiano inteso rendere. In occasione delle dichiarazioni, i prossimi congiunti sono invitati a indicare un recapito, anche telematico presso il quale intendono ricevere le comunicazioni di cui all'articolo 58-sexies, comma 2”* (art.4 bis O.P., comma 2 bis).

## **9. I corsi di formazione per i magistrati.**

Si integra il quadro normativo di riferimento per la formazione dei magistrati in materia di violenza contro le donne (art. 6 l. 168/2023), prevedendo un potenziamento delle iniziative formative con specificazione dei relativi temi (tra cui compare «la promozione di modalità di interazione con le persone offese idonee a prevenire la vittimizzazione secondaria») e con la previsione, per i magistrati assegnati “anche in via non esclusiva” alla trattazione di procedimenti in materia, dell'**obbligo di partecipazione ad «almeno uno» dei corsi formativi** proposti annualmente dalla Scuola Superiore della Magistratura.

In particolare:

- 1) l'art 8, comma 1, lettera a) della legge 181/2025 interviene sul comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 168, che prevede che “nella definizione delle linee programmatiche sulla formazione proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono inserite iniziative formative specifiche in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”, specificando che detta formazione, che si svolge in sede nazionale e in sede decentrata, deve avere ad oggetto le convenzioni e le direttive sovranazionali in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica, anche economica, i diritti umani, i pregiudizi e gli stereotipi giudiziari, la matrice culturale del fenomeno e la promozione di modalità

di interazione con le persone offese idonee a prevenire la vittimizzazione secondaria, tenendo conto della entità del trauma e nel rispetto delle condizioni soggettive e dell'età delle vittime;

- 2) l'art. 8, comma 1, lett. b) inserisce nell'articolo 6 della legge n. 168 un comma 2- bis), con il quale si prevede che la partecipazione ad almeno uno dei corsi formativi specifici di cui al comma 2 del medesimo articolo sia obbligatoria per i magistrati con funzioni di merito o di legittimità, assegnati, anche in via non esclusiva, alla trattazione di procedimenti in materia di famiglia o di violenza contro le donne o domestica o materie ad essa connesse.

**La presente direttiva è efficace a far data dal 17.12.2025, giorno di entrata in vigore della legge 181/2025.**

Per i Servizi e la Sezione di Polizia Giudiziaria, si allega in formato *.pdf* e *.word* il nuovo avviso alle vittime di reato aggiornato con le recenti modifiche apportate dalla L. 181/2025.

Detto avviso dovrà essere **notificato ed illustrato in lingua compresa dalla persona offesa**, al primo contatto con la stessa.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

*Luca Masini*